

**TRIBUNALE DI BARI****REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, in persona del giudice dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 –  
avente ad oggetto: rapporti bancari  
vertente

**tra**

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████

**attore****e**

██████████ SPA , rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████

**convenuto****Ragioni di fatto e di diritto**

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

\*\*\*\*\*

██████████ ha instaurato il presente giudizio con ricorso depositato in data 27.1.2020, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., al fine di sentire accogliere dal Tribunale di Bari, nel contraddittorio con ██████████ SRL e, per essa ██████████ SPA - nuova denominazione sociale di ██████████ s.p.a., le seguenti conclusioni:

"...Che il Tribunale, premessi gli opportuni provvedimenti di carattere procedurale, accerti la inesistenza, inoperatività e inefficacia di qualsiasi obbligazione a carico della ricorrente e riconducibile alla fideiussione a suo tempo sottoscritta, condannando la ██████████ e la ██████████ ██████████ a formulare immediata richiesta di rimozione della segnalazione al CRIFF, al risarcimento del danno in misura calcolata equitativamente non superiore a euro 5.000, e alla rifusione delle spese di causa.

In via subordinata, nella denegata ipotesi che la fideiussione venga ritenuta efficace, si chiede che il Tribunale voglia accertare le somme effettivamente dovute, se dovute, dal debitore principale e quindi quelle dovute dalla odierna ricorrente".

Costituendosi in giudizio, ██████████ SRL - nuova denominazione sociale di ██████████ SPA, resisteva alla domanda.

Con ordinanza resa il 15.4.2021, veniva sottoposta alle parti la questione di inammissibilità della domanda, come formulata, essendo la materia di competenza del Tribunale in composizione collegiale.

La resistente aderiva alla questione sollevata di ufficio e parte ricorrente rinunciava alla domanda di nullità della fideiussione per i motivi riservati alla competenza del Tribunale delle Imprese (violazione delle disposizioni in materia di antitrust), insistendo nelle altre domande spiegate in ricorso;



nelle more, preso atto della rinuncia ai motivi relativi alla nullità della fideiussione per i motivi riservati alla competenza del Tribunale delle Imprese (violazione delle disposizioni in materia di antitrust (pag. 7,8,9 par. 3 e 5 del ricorso), residuavano le domande, di competenza monocratica, di seguito elencate seguendo l'ordine indicato in ricorso:

violazione delle norme di informazione volte a consentire l'esercizio di difesa da parte del debitore;

titolarità del credito e legittimazione attiva;

sussistenza, entità e legittimità del debito principale;

risarcimento del danno per asserita illegittima segnalazione alla CRIFF;

Così delimitato l'oggetto di causa, con ordinanza del 30.11.2022 veniva disposta la trasformazione del rito e fissata udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 183 e, vertendosi in materia bancaria sottoposta alla procedura di mediazione (ex art. 5 comma 1-bis del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), assegnato alle parti il termine di gg. 15 dalla comunicazione per avviare il procedimento di mediazione, e rinviato il giudizio all'udienza del 19.5.2022 per i provvedimenti di cui all'art. 183.

All'udienza del 19/05/2022, svoltasi in modalità cartolare, parte convenuta rilevava che l'attrice [REDACTED] non aveva avviato alcun procedimento di mediazione ed eccepeva l'improcedibilità del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 bis del D.lgs. 28/2010. Con ordinanza del 19/05/2022, rilevato il mancato avvio del procedimento di mediazione, la causa era rinviata all'udienza del 24/11/2022 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 24/11/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa veniva riservato per la decisione con concessione alle parti di termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e 10 giorni per il deposito di eventuali repliche.

Preliminarmente, deve darsi atto che la causa, residuando solo domande di competenza monocratica, va decisa dal Tribunale in composizione monocratica e ordinato alla cancelleria la iscrizione nel relativo registro.

L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è fondata:

il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò significa che, in difetto del procedimento di mediazione, la domanda giudiziale non può essere decisa nel merito ed il giudizio si deve arrestare con una pronuncia di rito.

Quando la mediazione non è stata esperita prima dell'instaurazione del giudizio, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. A questo punto occorre stabilire quali incumbenti debbano essere assolti, ed entro quali termini, affinché possa dirsi avverata la condizione di procedibilità. Anzitutto, è necessario che la domanda di mediazione sia inoltrata entro la scadenza del termine assegnato dal giudice. L'attrice obietta che tale termine, in assenza di diversa qualificazione, sarebbe da ritenere ordinatorio e ha richiesto ulteriore termine per esperire il procedimento di mediazione. La questione assume rilevanza – in astratto – per stabilire se esso sia prorogabile o meno. Tuttavia, nel caso concreto, il tema perde importanza, atteso che il termine ordinatorio non prorogato prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 154 c.p.c. e lasciato inutilmente scadere ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio (ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4448 del 21/02/2013; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 27086 del 15/12/2011) ed è pacifico che l'attrice non abbia rispettato il termine concesso con ordinanza del 30.11.2022 e non ne abbia chiesto la proroga prima della scadenza.

In secondo luogo, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice deve svolgersi il primo incontro delle parti innanzi al mediatore: requisito stabilito da Cass. Civ., Sez. 2 -, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 in relazione alla mediazione delegata dal giudice, sicché si deve applicare, a fortiori, anche alla mediazione obbligatoria. È documentale che il primo incontro di mediazione veniva richiesto con domanda del 22.11.2022 ossia molto tempo dopo l'udienza del 19.5.2022 (prima udienza successiva alla concessione del termine ai sensi dell'art. 5 cit.), e quando la



causa ormai era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare di improcedibilità della domanda.

L'attrice in tal modo è incorsa in due violazioni: del termine per la presentazione della domanda di mediazione e di quello entro il quale avrebbe dovuto tenersi il primo incontro di mediazione. Può dirsi con certezza, quindi, che la condizione di procedibilità sia definitivamente mancata e che il processo debba chiudersi con una pronuncia di rito.

Sulle spese, la soccombenza dell'attrice è ancora più evidente atteso che oltre ad avere avviato il procedimento di mediazione quando ormai la causa era già in fase di precisazione delle conclusioni, si è opposta alla declaratoria di improcedibilità rendendo necessaria una specifica attività difensiva e decisionale sul punto. Da ciò discende che l'attrice dovrà rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Non sono liquidati compensi per la fase di istruzione e trattazione, in quanto non sono state assunte prove costituende né sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. manda alla cancelleria per la iscrizione della causa nel registro generale degli affari contenziosi della IV Sezione civile;
2. dichiara l'improcedibilità della domanda attorea;
3. condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in euro 2900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Bari, depositata in cancelleria il 03/04/2023

Il Giudice  
Assunta Napoliello

